



Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

**Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 2115/2021):
“Elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi
dell’art.4 e dell’allegato 1 del Decreto ministeriale 147385 del 09.03.23”**

Il presente allegato è costituito da n.38 pagine, compresa la presente

Indice

Zona 1: Clima e Ambiente **pag.3**

1° Tema principale: **Cambiamenti Climatici (mitigazione e adattamento)** pag.3

- BCAA 1
- BCAA 2
- BCAA 3

2° Tema principale: **Acqua** **pag. 5**

- CGO 1
- CGO 2
- BCAA 4

3° Tema principale: **Suolo (protezione e qualità)** **pag. 21**

- BCAA 5
- BCAA 6
- BCAA 7

4° Tema principale: **Biodiversità e paesaggio** **pag. 22**

- CGO 3
- CGO 4
- BCAA 8
- BCAA 9:

ZONA 2: Salute pubblica, salute degli animali e delle piante **pag.35**

1° Tema principale: **Sicurezza alimentare** **pag. 35**

- CGO 5
- CGO 6

2° Tema principale: **Prodotti fitosanitari** **pag. 36**

- CGO 7
- CGO 8

ZONA 3: Benessere degli animali **pag. 37**

1° Tema principale: **Benessere degli animali** **pag.37**

- CGO 9
- CGO 10
- CGO 11

ZONA 1 Clima e Ambiente

1° TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento

Nel territorio regionale della Campania questa BCAA si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Nel territorio regionale della Campania sono presenti due zone umide individuate dai seguenti provvedimenti:

DECRETO del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 5 maggio 2003: "Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Oasi di Castelvolturmo o Variconi». (GU n.174 del 29-7-2003)

L'area si estende per 195 ha nel Comune di Castelvolturmo (Ce)

DECRETO del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 5 maggio 2003: "Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Oasi del Sele - Serre Persano». (GU n.175 del 30-7-2003)

L'area si estende per 174 ha nei comuni di Serre (Sa) e Campagna (Sa).

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi (*insieme degli steli residui di cereali o di erba rimasti sul campo dopo il taglio o la mietitura*), incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Nel territorio regionale della Campania vanno sempre tenute in considerazione le normative di riferimento:

- Legge regionale n° 11 del 07.05.96 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto "Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", art. 75;
- Legge regionale n°26 del 09.08.12, art. 25 (Divieti);
- Decreto che ogni anno stabilisce il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi nel territorio regionale (ultimo DRD n. 270 del 10/06/2022 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Anno 2022" periodo 15/06-20/09).
- DGR n°795 del 19.12.17 ad oggetto: "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania" pubblicata sul BURC n°5 del 18.01.18.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

- 1) nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- 2) in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

2° TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Normativa di riferimento

- Legge regionale n°14 del 22 novembre 2010 ad oggetto: “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”, pubblicata sul BURC n°77 del 24.11.10.
- DGR n°700 del 18.02.2003 ad oggetto “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” (ai sensi dell’art. 19 e dell’allegato VII del D.lgs n. 152/99), pubblicata sul BURC n°12 del 17.03.2003.
- DGR n°209 del 23 febbraio 2007 ad oggetto: “Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004”, pubblicata sul BURC n°16 del 26.03.2007.
- DGR n°771 del 21.12.2012 ad oggetto: “Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere

- a), b), c) del decreto legislativo n°152/2006 e da piccole aziende agroalimentari” in attuazione della legge regionale n°14/2010, pubblicata sul BURC n°80 del 31.12.12.
- DGR n°56 del 7 marzo 2013 ad oggetto: “Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania di cui alla DGR n°700/2003 e proposta della nuova designazione ai sensi dell’art.92, comma 5 del decreto legislativo n°152/2006 e dell’art. 36, comma 7 ter del d.l. n°179/2012 convertito con la legge n°221/2012”, pubblicata sul BURC n°15 dell’11.03.13.
 - DGR n°762 del 05.12.17 ad oggetto: “Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola- con allegati” pubblicata sul BURC n.89 del 11.12.17
 - DRD n° 2 del 12.02.18 ad oggetto: “Avvio della revisione del -Programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola-, in applicazione della DGR n°762/2017 e del D.Lgs. 152/2006, art.92, comma 7.”
 - DRD n° 13 del 01.10.2018 ad oggetto: “Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Avvio della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione di Incidenza (VI) ai sensi dell’art. 6, co 1-4 del Dlgs 152/2006. Costituzione gruppo di lavoro”.
 - Legge regionale n. 20 del 11 novembre 2019 ad oggetto: “Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania", pubblicata sul BURC n. 68 del 11 novembre 2019.
 - DRD n. 124 del 22.07.2019 ad oggetto “Preso d'atto del Rapporto Ambientale integrato con lo studio di Incidenza, della relativa Sintesi non Tecnica e della proposta di "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" elaborata dal G.d.L. di cui al DRD n. 13 del 01.10.2018 (Allegati).
 - DGR n° 585 del 16.12.20 ad oggetto: “Approvazione della "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" con Allegati.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si evidenziano le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Elenco delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola nel territorio regionale della Campania

COMUNE	PR	Superficie Comune (ettari)	Superfici e zvnoa (ettari)	Totalmente /Parziale
Aiello del Sabato	AV	1074,5	95,0	P
Altavilla Irpina	AV	1410,3	65,1	P
Aquilonia	AV	5566,0	32,2	P
Ariano Irpino	AV	18543,0	331,0	P
Atripalda	AV	854,9	303,0	P

Avella	AV	2929,3	921,8	P
Avellino	AV	3037,1	1394,0	P
Bagnoli Irpino	AV	6722,9	234,8	P
Baiano	AV	1235,1	243,9	P
Bonito	AV	1864,9	108,4	P
Calitri	AV	10036,6	566,4	P
Capriglia Irpina	AV	741,6	65,2	P
Carife	AV	1659,1	80,9	P
Casalbore	AV	2780,9	45,0	P
Cassano Irpino	AV	1221,2	177,3	P
Castel Baronia	AV	1529,2	222,8	P
Castelfranci	AV	1181,4	46,9	P
Cervinara	AV	2964,5	1153,3	P
Cesinali	AV	371,4	123,8	P
Chianche	AV	659,3	67,4	P
Domicella	AV	638,6	172,4	P
Flumeri	AV	3415,2	905,9	P
Frigento	AV	3776,3	783,8	P
Gesualdo	AV	2718,1	99,8	P
Grottaminarda	AV	2889,9	2020,8	P
Grottolella	AV	708,0	29,2	P
Guardia Lombardi	AV	5554,1	197,0	P
Lauro	AV	1115,1	290,4	P
Manocalzati	AV	870,3	138,3	P
Marzano di Nola	AV	466,4	279,2	P
Melito Irpino	AV	2065,2	162,2	P
Mercogliano	AV	1978,9	281,6	P
Mirabella Eclano	AV	3381,9	277,0	P
Montecalvo Irpino	AV	5351,5	245,9	P
Monteforte Irpino	AV	2667,8	405,7	P
Montefredane	AV	941,0	290,2	P
Montella	AV	8293,7	1027,4	P
Montemarano	AV	3371,1	69,0	P
Montemiletto	AV	2146,2	3,4	P
Montoro	AV	4001,2	1176,5	P
Moschiano	AV	1343,0	32,3	P
Mugnano del Cardinale	AV	1220,0	249,5	P
Nusco	AV	5335,0	21,7	P
Pago del Vallo di Lauro	AV	463,2	158,3	P
Petraro Irpino	AV	312,5	20,9	P
Pietrastornina	AV	1565,9	26,2	P
Prata di Principato Ultra	AV	1074,9	172,7	P
Pratola Serra	AV	884,6	169,9	P
Quadrelle	AV	691,5	51,0	P
Quindici	AV	2400,3	195,2	P
Roccamascerana	AV	1234,9	124,2	P
Rotondi	AV	755,0	424,2	P
San Martino Valle Caudina	AV	2268,2	1099,7	P
San Potito Ultra	AV	453,3	7,8	P
Sirignano	AV	627,2	102,3	P
Solofra	AV	2186,6	269,0	P

Sperone	AV	451,0	140,1	P
Sturno	AV	1666,7	789,5	P
Summonte	AV	1229,1	99,7	P
Tufo	AV	601,3	96,8	P
Vallata	AV	4763,0	45,3	P
Airola	BN	1466,6	1039,1	P
Apice	BN	4877,1	351,6	P
Apollosa	BN	2095,3	115,4	P
Arpaia	BN	504,9	78,9	P
Arpaia	BN	661,3	75,0	P
Benevento	BN	12946,0	8072,2	P
Bonea	BN	1150,2	362,5	P
Bucciano	BN	779,5	326,2	P
Buonalbergo	BN	2508,1	86,2	P
Calvi	BN	2225,6	115,3	P
Ceppaloni	BN	2372,6	223,6	P
Dugenta	BN	1602,6	170,4	P
Durazzano	BN	1289,0	1,7	P
Forchia	BN	538,9	160,2	P
Fragneto Monforte	BN	2438,4	2,8	P
Frasso Telesino	BN	2212,6	153,3	P
Limatola	BN	1839,7	1204,7	P
Melizzano	BN	1756,1	23,4	P
Moiano	BN	1997,0	302,3	P
Montesarchio	BN	2630,1	1066,5	P
Paduli	BN	4463,3	452,3	P
Pago Veiano	BN	2353,3	40,7	P
Pannarano	BN	1171,1	36,3	P
Paolisi	BN	593,4	225,6	P
Pesco Sannita	BN	2419,5	1,6	P
Pietrelcina	BN	2878,2	61,0	P
San Giorgio del Sannio	BN	2226,2	574,5	P
San Giorgio la Molara	BN	6534,4	20,5	P
San Leucio del Sannio	BN	993,6	141,4	P
San Martino Sannita	BN	636,5	46,2	P
San Nicola Manfredi	BN	1893,9	659,6	P
Sant'Agata dei Goti	BN	6308,7	1543,5	P
Sant'Angelo a Cupolo	BN	1086,3	214,4	P
Sant'Arcangelo Trimonte	BN	984,6	49,6	P
Torreco	BN	2887,8	290,4	P
Ailano	CE	1563,5	24,7	P
Alife	CE	6384,1	4803,2	P
Alvignano	CE	3759,3	972,3	P
Arienzo	CE	1417,8	301,4	P
Aversa	CE	875,4	875,4	T
Baia e Latina	CE	2448,3	1594,1	P
Bellona	CE	1165,5	806,0	P
Caiazzo	CE	3708,3	554,4	P
Calvi Risorta	CE	1581,9	938,4	P
Camigliano	CE	610,1	219,5	P
Cancello e Arnone	CE	4918,1	4918,1	T

Capodrise	CE	343,0	343,0	T
Capua	CE	4864,8	4325,2	P
Carinaro	CE	617,0	617,0	T
Carinola	CE	6509,6	5248,1	P
Casagiove	CE	639,3	464,4	P
Casal di Principe	CE	2339,5	2339,5	T
Casaluce	CE	934,2	934,2	T
Casapesenna	CE	299,0	299,0	T
Casapulla	CE	286,5	273,8	P
Caserta	CE	5348,7	2277,1	P
Castel Campagnano	CE	1713,8	98,3	P
Castel di Sasso	CE	2027,9	521,0	P
Castel Morrone	CE	2511,3	190,3	P
Castelvoltur	CE	7405,8	7365,0	P
Cellole	CE	3654,7	1243,1	P
Cervino	CE	808,6	202,5	P
Cesa	CE	278,0	278,0	T
Conca della Campania	CE	2648,1	235,0	P
Curti	CE	171,6	171,6	T
Dragoni	CE	2598,2	1038,4	P
Falciano del Massico	CE	4042,3	3136,9	P
Formicola	CE	1727,7	209,4	P
Francolise	CE	4076,2	3769,7	P
Frignano	CE	1002,0	1002,0	T
Giano Vetusto	CE	1145,6	131,1	P
Gioia Sannitica	CE	5404,0	334,1	P
Grazzanise	CE	4695,8	4695,8	T
Gricignano d'Aversa	CE	975,3	975,3	T
Lusciano	CE	449,2	449,2	T
Macerata Campania	CE	762,5	762,5	T
Maddaloni	CE	3663,5	3066,3	P
Marcianise	CE	3089,8	3089,8	T
Mignano Monte Lungo	CE	5302,4	0,0	P
Mondragone	CE	5545,7	4449,1	P
Orta d'Atella	CE	1073,1	1073,1	T
Parete	CE	605,8	605,8	T
Pastorano	CE	1392,6	1271,5	P
Piana di Monte Verna	CE	2329,5	1164,7	P
Piedimonte Matese	CE	4133,3	975,0	P
Pietravairano	CE	3298,4	727,4	P
Pignataro Maggiore	CE	3174,0	2811,0	P
Pontelatone	CE	3066,5	1512,8	P
Portico di Caserta	CE	182,4	182,4	T
Pratella	CE	2984,7	0,2	P
Presenzano	CE	3155,3	1197,5	P
Raviscanina	CE	2476,3	1060,6	P
Recale	CE	320,7	320,7	T
Riardo	CE	1649,4	207,0	P
Rocca d'Evandro	CE	4915,6	1500,4	P
Rocchetta e Croce	CE	1300,5	178,7	P
San Cipriano d'Aversa	CE	617,9	617,9	T

San Felice a Cancellò	CE	2686,5	1161,7	P
San Marcellino	CE	425,3	425,3	T
San Marco Evangelista	CE	572,4	572,4	T
San Nicola la Strada	CE	476,0	476,0	T
San Potito Sannitico	CE	2285,0	862,2	P
San Prisco	CE	774,7	491,8	P
San Tammaro	CE	3667,8	3667,8	T
Sant'Angelo d'Alife	CE	3386,0	1903,2	P
Sant'Arpino	CE	323,4	323,4	T
Santa Maria a Vico	CE	1066,1	670,3	P
Santa Maria Capua Vetere	CE	1581,7	1581,7	T
Santa Maria la Fossa	CE	2937,5	2937,5	T
Sessa Aurunca	CE	16163,6	2265,6	P
Sparanise	CE	1883,2	1666,7	P
Succivo	CE	698,4	698,4	T
Teano	CE	8878,8	5613,0	P
Teverola	CE	681,0	681,0	T
Tora e Piccilli	CE	1248,1	410,0	P
Trentola Ducenta	CE	663,7	663,7	T
Vairano Patenora	CE	4354,8	292,5	P
Valle di Maddaloni	CE	1084,4	360,2	P
Villa di Briano	CE	890,9	890,9	T
Villa Literno	CE	6139,9	6139,9	T
Vitulazio	CE	2273,2	2165,6	P
Acerra	NA	5484,0	5484,0	T
Afragola	NA	1782,8	1782,8	T
Arzano	NA	460,5	460,5	T
Bacoli	NA	1318,9	1309,7	P
Boscoreale	NA	1133,6	1133,6	T
Boscotrecase	NA	760,2	760,2	T
Brusciano	NA	586,6	586,6	T
Caivano	NA	2713,2	2713,2	T
Calvizzano	NA	387,9	387,9	T
Camposano	NA	333,9	333,9	T
Carbonara di Nola	NA	361,4	127,9	P
Cardito	NA	309,9	309,9	T
Casalnuovo di Napoli	NA	787,1	787,1	T
Casamarciano	NA	606,5	284,1	P
Casandrino	NA	317,1	317,1	T
Casavatore	NA	162,3	162,3	T
Casola di Napoli	NA	255,3	44,3	P
Casoria	NA	1197,9	1197,9	T
Castellammare di Stabia	NA	1753,3	969,3	P
Castello di Cisterna	NA	397,7	397,7	T
Cercola	NA	427,6	427,6	T
Cicciano	NA	719,8	716,9	P
Cimitile	NA	270,7	270,7	T
Comiziano	NA	243,9	243,9	T
Crispano	NA	215,7	215,7	T
Ercolano	NA	2008,2	2004,2	P
Frattamaggiore	NA	536,1	536,1	T

Frattaminore	NA	204,4	204,4	T
Giugliano in Campania	NA	9362,0	9358,2	P
Gragnano	NA	1465,2	493,1	P
Grumo Nevano	NA	292,8	292,8	T
Lettere	NA	1208,3	39,0	P
Liveri	NA	266,8	215,5	P
Marano di Napoli	NA	1557,3	1557,3	T
Mariglianella	NA	294,2	294,2	T
Marigliano	NA	2255,1	2255,1	T
Massa di Somma	NA	299,1	299,1	T
Melito di Napoli	NA	377,6	377,6	T
Monte di Procida	NA	379,1	366,1	P
Mugnano di Napoli	NA	523,4	523,4	T
Napoli	NA	11827,7	11761,7	P
Nola	NA	3856,4	3553,1	P
Ottaviano	NA	1973,5	1973,5	T
Palma Campania	NA	2064,2	1274,9	P
Poggioreale	NA	1308,5	1308,5	T
Pollena Trocchia	NA	805,8	805,8	T
Pomigliano d'Arco	NA	1113,6	1113,6	T
Pompei	NA	1247,1	1247,1	T
Portici	NA	454,1	451,1	P
Pozzuoli	NA	4356,1	4341,6	P
Qualiano	NA	729,4	729,4	T
Quarto	NA	1419,0	1419,0	T
Roccarainola	NA	2830,1	757,6	P
San Gennaro Vesuviano	NA	696,0	696,0	T
San Giorgio a Cremano	NA	416,5	416,5	T
San Giuseppe Vesuviano	NA	1395,7	1395,7	T
San Paolo Bel Sito	NA	297,2	239,6	P
San Sebastiano al Vesuvio	NA	258,5	258,5	T
San Vitaliano	NA	513,2	513,2	T
Sant'Anastasia	NA	1872,7	1872,7	T
Sant'Antimo	NA	581,8	581,8	T
Sant'Antonio Abate	NA	789,8	755,6	P
Santa Maria La Carità	NA	397,9	397,9	T
Saviano	NA	1375,1	1375,1	T
Scisciano	NA	571,0	571,0	T
Somma Vesuviana	NA	3072,6	3072,6	T
Striano	NA	765,0	765,0	T
Terzigno	NA	2344,4	2344,4	T
Torre Annunziata	NA	743,5	731,8	P
Torre del Greco	NA	3043,2	3035,4	P
Trecase	NA	599,2	599,2	T
Tufino	NA	515,0	486,2	P
Villaricca	NA	680,2	680,2	T
Visciano	NA	1117,5	241,2	P
Volla	NA	616,8	616,8	T
Agropoli	SA	3237,0	288,7	P
Albanella	SA	4000,3	1962,5	P
Altavilla Silentina	SA	5221,8	2788,1	P

Angri	SA	1451,5	1305,8	P
Baronissi	SA	1790,6	1,1	P
Battipaglia	SA	5630,4	4949,3	P
Bellizzi	SA	799,6	799,6	T
Bracigliano	SA	1428,9	212,6	P
Calvanico	SA	1492,0	1,4	P
Campagna	SA	13506,6	2237,5	P
Capaccio	SA	11208,7	8065,6	P
Castel San Giorgio	SA	1360,6	704,3	P
Castelcivita	SA	5731,1	0,5	P
Castellabate	SA	3702,9	440,1	P
Cava dei Tirreni	SA	3639,3	496,2	P
Cicerale	SA	4067,3	221,8	P
Controne	SA	765,2	58,1	P
Contursi Terme	SA	2868,1	104,9	P
Corbara	SA	665,1	93,9	P
Eboli	SA	13713,7	11676,5	P
Fisciano	SA	3134,9	1014,7	P
Giffoni Sei Casali	SA	3418,4	172,0	P
Giffoni Valle Piana	SA	8805,7	893,7	P
Gioi	SA	2791,2	31,3	P
Giungano	SA	1160,7	99,2	P
Lustra	SA	1521,3	68,8	P
Mercato Sanseverino	SA	3007,9	973,8	P
Montecorice	SA	2209,3	260,9	P
Montecorvino Pugliano	SA	2865,7	1136,5	P
Montecorvino Rovella	SA	4218,1	1154,2	P
Nocera Inferiore	SA	2082,1	1386,3	P
Nocera Superiore	SA	1470,7	714,2	P
Ogliastro Cilento	SA	1317,9	56,0	P
Olevano sul Tusciano	SA	2617,2	447,2	P
Orria	SA	2649,8	100,7	P
Pagani	SA	1266,5	1077,9	P
Perdifumo	SA	2368,2	31,9	P
Perito	SA	2385,5	207,9	P
Pontecagnano Faiano	SA	3694,5	3553,2	P
Postiglione	SA	4833,3	492,0	P
Prignano Cilento	SA	1180,1	45,7	P
Roccadaspide	SA	6380,6	514,8	P
Roccapiemonte	SA	524,7	225,7	P
Rutino	SA	968,2	56,5	P
Salento	SA	2335,9	37,5	P
Salerno	SA	5931,2	1059,8	P
San Cipriano Picentino	SA	1730,5	148,8	P
San Marzano sul Sarno	SA	516,4	516,4	T
San Valentino Torio	SA	902,9	902,9	T
Sant'Egidio del Monte Albino	SA	580,4	386,9	P
Sarno	SA	3957,0	2127,2	P
Scafati	SA	1958,9	1958,9	T
Serre	SA	6641,1	4780,4	P
Siano	SA	849,0	214,4	P

Lo strato informativo in formato geografico digitale (shape file) è disponibile sul geoportale regionale all'indirizzo <https://sit2.regione.campania.it/content/zone-vulnerabili-ai-nitrati>

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d'azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L'eventuale inosservanza del divieto in questione, all'interno delle ZVN, viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei

prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

Tale impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita della presente norma, varia in funzione delle valutazioni dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema

Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque".

Le possibili classi di stato sono:

☐ stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";

☐ stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

Alla luce della classificazione dei corpi idrici monitorati nel territorio regionale della Campania contenuta nel Piano di gestione delle acque (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09) -Secondo aggiornamento del Piano di Gestione Acque III CICLO di gestione 2021-2027, adottato il 20.12.21 dal Comitato Istituzionale Integrato del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, la larghezza della fascia lungo il corso d'acqua è sempre di 5 metri salvo quando diversamente indicato nella tabella seguente:

	CORPO IDRICO	PRO V	COMUNE	CODICE STAZIONE	STATO ECOLOGIC O	STATO CHIMICO	Impegno
1	Agnena - monte	CE	Francolise	A1bis	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
2	Agnena - valle	CE	Mondragone	A2	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
3	Alveo Comune	SA	S. Marzano sul Sarno	AC2	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
4	Alento - valle	SA	Omignano scalo	AL4bis	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri

5	Alento - valle	SA	Casalvelino	AL5	Elevato	Buono	assolto
6	Lagno vecchio	CE	Cancello ed Arnone	AP1	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
7	Acqua di S. Marino	SA	Sarno	ASM1	Scarso	Buono	fascia 5 metri
8	Acqua di S. Marino	SA	San Valentino Torio	ASM2	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
9	Bianco	SA	Buccino	B	Buono	Buono	fascia 5 metri
10	Badolato - valle	SA	Vallo della Lucania	Bad	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
11	Badolato - valle	SA	Castelnuovo Cilento	Bad1	Scarso	Buono	fascia 5 metri
12	Bonea	SA	Vietri sul mare	BO1	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
13	Bussento	SA	Sanza	Bu1	Buono	Buono	fascia 5 metri
14	Bussento	SA	Caselle in Pittari	Bu2bis	Elevato	Buono	assolto
15	Bussento	SA	Morigerati	Bu3	Buono	Buono	fascia 5 metri
16	Bussento	SA	Santa Marina	Bu5	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
17	Bussentino	SA	Morigerati	But1	Elevato	Buono	assolto
18	Calore - monte	AV	Montella	C1	Buono	Buono	fascia 5 metri
19	Calore - monte	AV	Montella	C1 - C1FM	Buono	Buono	fascia 5 metri
20	Calore - valle	BN	Amorosi	C11	Scarso	Buono	fascia 5 metri
21	Calore - monte	AV	Montella	C1b	Buono	Buono	fascia 5 metri
22	Calore - medio	AV	Montemarano	C3BIS	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
23	Calore Irpino - medio	BN	Apice	C7	Scarso	Buono	fascia 5 metri
24	Calore - medio	BN	Luogosano	C7 - C1FM	Scarso	Buono	fascia 5 metri
25	Calore Irpino - valle	BN	Foglianise	C9	Scarso	Buono	fascia 5 metri
26	Calore - medio	BN	Benevento	C9 - C1FM	Scarso	Buono	fascia 5 metri
27	Calore - medio	BN	Benevento	C9b	Scarso	Buono	fascia 5 metri
28	Calaggio monte	AV	Vallata	Cal1	Buono	Buono	fascia 5 metri
29	Calaggio valle	AV	Ariano Irpino	Cal2	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
30	Calaggio valle	AV	Lacedonia	CAL2C1FM	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
31	Cavaioia - monte	SA	Cava de' Tirreni	Cav1	Scarso	Buono	fascia 5 metri
32	Cavaioia - valle	SA	Nocera Inferiore	Cav2	Cattivo	Buono (solo 2018)	fascia 5 metri
33	Cervaro	AV	Ariano Irpino	Ce1	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
34	Cervaro	AV	Montaguto	Ce2	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
35	Rio Cerrito	CE	Vairano Patenora	Cer1	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
36	Rio Cerrito	CE	Vairano Patenora	Cer2	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
37	Cervaro (torrente)	BN	Baselice	CerF1	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
38	Cervaro (torrente)	BN	Baselice	CerF1	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
39	Picentino monte	SA	Giffoni Valle Piana	PIC1FM	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
40	Calore Lucano - monte	SA	Piaggine	Cl1	Buono	Buono	fascia 5 metri
41	Calore Lucano - monte	SA	Laurino	Cl2	Buono	Buono	fascia 5 metri
42	Calore Lucano - monte	SA	Felitto	Cl3bis	Buono	Buono	fascia 5 metri
43	Calore - valle	SA	Controne	Cl5	Buono	Buono	fascia 5 metri
44	Calore - valle	SA	Serre	Cl6	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri

45	Canale di Quarto	NA	Pozzuoli	<i>CQ</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
46	Del Cattivo Tempo	CE	Conca della Campania	<i>CT1</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
47	Del Cattivo Tempo	CE	Vairano Patenora	<i>CT2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
48	Rio dell'Arena	SA	Montecorice	<i>DA1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
49	Lagno di Boscofangone	NA	Nola	<i>DB1</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
50	Rio Della Campagna	NA	Castello di Cisterna	<i>DC1</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
51	Lagno Del Gaudio	NA	Nola	<i>DG2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
52	Delle Starze	CE	Caianello	<i>DS1</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
53	Delle Starze	CE	Pietravairano	<i>DS2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
54	Fasanella valle	SA	Bellosguardo	<i>F</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
55	La Fiumarella - valle	AV	Ariano Irpino	<i>Fiu1</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
56	La Fiumarella - valle	AV	S. Sossio Baronìa	<i>Fiu1 - CIFM</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
57	La Fiumarella - valle	AV	Flùmeri	<i>Fiu1a</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
58	La Fiumarella - valle	AV	Ariano Irpino	<i>Fiu1b</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
59	Fortore - valle	BN	San Bartolomeo in G.	<i>FO</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
60	Fortore - medio	BN	Foiano in Val Fortore	<i>Fo2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
61	Fortore - medio	BN	Foiano di Val Fortore	<i>Fo2 - CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
62	Fredane - monte	AV	Sant'Angelo dei Lombardi	<i>Fr1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
63	Fredane - valle	AV	Luogosano	<i>Fr2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
64	Fuorni - monte	SA	San Mango Piemonte	<i>Fu1</i>	Scarso	Non Buono	fascia 5 metri
65	Garigliano	CE	Sessa Aurunca	<i>G2</i>	Buono	Non Buono	fascia 5 metri
66	Gerdenaso	SA	Tortorella	<i>GER1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
67	Rio Grassano	BN	Telese Terme	<i>GRA1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
68	Isclero - monte	BN	Airola	<i>I2BIS</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
69	Isclero - valle	BN	Limatola	<i>I5</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
70	Ienga - monte	BN	Tocco Caudio	<i>IEN1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
71	Ienga - monte	BN	Castelpoto	<i>Ien2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
72	Irno - monte	SA	Pellezzano	<i>Ir1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
73	Irno - valle	SA	Salerno	<i>Ir2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
74	Isca	AV	Morra De Sanctis	<i>IS2</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
75	Lambro	SA	Futani	<i>Lam1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
76	Lambro	SA	Centola	<i>Lam2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
77	La Cosa - monte	SA	Roccadaspide	<i>Lc1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
78	La Cosa - valle	SA	Albanella	<i>LC2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
79	La Cosa - valle	SA	Albanella	<i>LC2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
80	Lenta - valle	BN	Ponte	<i>Len1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
81	Lenta - valle	BN	Ponte	<i>Len1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
82	Lenta - valle	BN	Pontelandolfo	<i>Len1 - CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri

83	Lenta - valle	BN	Casalduni	<i>Len1b</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
84	Lenta - valle	BN	Casalduni	<i>Len1b - CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
85	Lenta - monte	BN	Pontelandolfo	<i>LEN1bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
86	La Fiumarella	SA	Ceraso	<i>LF1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
87	La Fiumarella - valle	SA	Ascea	<i>LF2a - CIFM</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
88	La Fiumarella - valle	SA	Ascea	<i>LF2b - CIFM</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
89	Lete - medio	CE	Ailano	<i>LT1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
90	Lete monte	CE	Letino	<i>Lt1bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
91	Lete - valle	CE	Ailano	<i>LT2</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
92	Mingado - monte	SA	Laurino	<i>M1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
93	Mingado - medio	SA	Celle di Bulgheria	<i>M4</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
94	Mingardo - valle	SA	Centola	<i>M5</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
95	Mingardo - valle	SA	Camerota	<i>M5a</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
96	Mingardo - valle	SA	Camerota	<i>M5b</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
97	Maltempo - monte	BN	Frasso Telesino	<i>Mal1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
98	Maltempo - valle	BN	Melizzano	<i>Mal2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
99	Melandro - valle	SA	Salvitelle	<i>Mel1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
100	Miscano monte	AV	Montecalvo irpino	<i>Mis1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
101	Miscano monte	AV	Montecalvo irpino	<i>Mis1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
102	Miscano valle	AV	Montecalvo irpino	<i>Mis2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
103	Miscano monte	AV	Montecalvo irpino	<i>MisCIFM</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
104	Mulinello	SA	Vibonati	<i>MUL1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
105	Ofanto - monte	AV	Nusco	<i>O1bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
106	Ofanto - medio	AV	Conza della Campania	<i>O1TER</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
107	Ofanto - valle	AV	Aquilonia	<i>O3BIS</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
108	Orato	AV	Calitri	<i>Or2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
109	Orato	AV	Bisaccia	<i>OR2</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
110	Osento	AV	Lacedonia	<i>Os1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
111	Osento	AV	Lacedonia	<i>Os1bis</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
112	Pietra	SA	Bellosguardo	<i>P</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
113	Palistro - monte	SA	Ceraso	<i>Pal1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
114	Palistro - valle	SA	Ceraso	<i>Pal2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
115	Palistro - valle	SA	Ascea	<i>Pal2 - CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
116	Peccia - monte	CE	Mignano Monte Lungo	<i>PE1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
117	Peccia - valle	CE	Rocca d'Evandro	<i>Pe3</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
118	Peglio monte	SA	Sassano	<i>Peg1</i>	Elevato	Buono	assolto
119	Peglio vlle	SA	Buonabitacolo	<i>Peg2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
120	Peglio valle	SA	Buonabitacolo	<i>Peg2CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
121	Picentino monte	SA	Giffoni Vallepiana	<i>Pi</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
122	Picentino - valle	SA	Pontecagnano Faiano	<i>Pi1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
123	Platano - valle	SA	Romagnano al Monte	<i>Pla1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
124	Rio di Prepezzano	SA	Giffoni Sei Casali	<i>Pre1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri

125	Regi Lagni - medio	NA	Acerra	<i>R3</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
126	Regi Lagni - medio	NA	<i>media</i>	<i>R3+R4</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
127	Regi Lagni - medio	NA	Caivano	<i>R4</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
128	Regi Lagni - valle	CE	Villa Literno	<i>R6</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
129	Regi Lagni - valle	CE	<i>media</i>	<i>R6+R8</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
130	Regi Lagni - valle	CE	Castelvoturno	<i>R8</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
131	Rio d'Auria	CE	Cellole	<i>RD1</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
132	Reinello monte	BN	Colle Sannita	<i>Rei1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
133	Reinello valle	BN	Reino	<i>Rei2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
134	Reinello valle	BN	Reino	<i>Rei2CIFM</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
135	Reinello valle	BN	Reino	<i>Rei2NAT</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
136	Regina major	SA	Maiori	<i>RM</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
137	Regina major	SA	Maiori	<i>RM1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
138	Rio Zagarone	AV	Calabritto	<i>RZ1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
139	Sabato - monte	AV	Cesinali	<i>S3</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
140	Sabato - medio	AV	Tufo	<i>S5</i>	Scarso	Non Buono	fascia 5 metri
141	Sabato - valle	BN	Benevento	<i>S8</i>	Cattivo	Buono	fascia 5 metri
142	Sava - monte	CE	Ciorlano	<i>Sa</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
143	Sava - valle	CE	Capriati al Volturno	<i>Sa1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
144	Sarda	AV	Andretta	<i>Sar1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
145	Sarda	AV	<i>media</i>	<i>Sar1/Sar2</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
146	Sarda	AV	Conza della Campania	<i>Sar2</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
147	Sciarapotamo	SA	Caselle in Pittari	<i>Sci1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
148	Serretelle - valle	BN	Benevento	<i>SE</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
149	Serretelle - monte	BN	Benevento	<i>SE1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
150	Seneta - monte	BN	Castelvenere	<i>SEN1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
151	Seneta - valle	BN	Telese Terme	<i>SEN2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
152	San Giovanni - valle	CE	Castel di sasso	<i>SG2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
153	San Giorgio - monte	BN	Sant'Agata de' Goti	<i>SGio1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
154	San Giorgio - valle	BN	Dugenta	<i>SGio2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
155	Sele - monte	SA	Valva	<i>SL1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
156	Sele - medio	SA	<i>media</i>	<i>SL1+SL3</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
157	Sele - monte	AV	Calabritto	<i>SL1bis</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
158	Sele - medio	SA	Contursi Terme	<i>SL3</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
159	Sele - valle	SA	Capaccio Paestum	<i>SL6</i>	Elevato	Buono	assolto
160	Sele - valle	SA	Capaccio Paestum	<i>SL6</i>	Elevato	Buono	assolto
161	Solofrone	SA	Giungano	<i>Slf1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
162	Solofrone	SA	Capaccio Paestum	<i>Slf2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
163	Sammaro	SA	Sacco	<i>SM</i>	Elevato	Buono	assolto

164	San Nicola	BN	Benevento	<i>SN</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
165	Solofrana - monte	AV	Montoro	<i>SOL1</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
166	Solofrana - valle	SA	Roccapiemonte	<i>SOL2</i>	Scarso	Non Buono	fascia 5 metri
167	Sorgitore	SA	Casaleto Spartano	<i>SORG1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
168	Acqua della Foce	NA	Striano	<i>Sr1</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
169	Acqua del Palazzo	SA	Sarno	<i>Sr1ter</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
170	Sarno - medio	SA	S. Marzano sul Sarno	<i>Sr2bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
171	Sarno - valle	SA	Scafati	<i>SR3</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
172	Sarno - valle	NA	media	<i>SR3+SR6</i>	Scarso	Non Buono	fascia 5 metri
173	Sarno - valle	NA	Torre Annunziata	<i>SR6</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
174	Savone - monte	CE	Teano	<i>Sv1</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
175	Savone - valle	CE	Carinola	<i>Sv1bis</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
176	Savone - canale	CE	Mondragone	<i>Sv2bis</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
177	Torano monte	CE	Piedimonte Matese	<i>T</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
178	Ramo di Torano - valle	CE	Alife	<i>T1a</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
179	Ramo di Torano - valle	CE	Alife	<i>T2a</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
180	Tammaro	BN	Morcone	<i>Ta1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
181	Tammaro	BN	Morcone	<i>Ta1bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
182	Tammaro	BN	Campolattaro	<i>Ta2bis</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
183	Tammar	BN	Benevento	<i>Ta3</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
184	Temete monte	AV	Calabritto	<i>TEM1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
185	La Tenza	SA	Campagna	<i>Ten</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
186	La Tenza - valle	SA	Campagna	<i>Ten1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
187	Testene monte	SA	Laureana Cilento	<i>Tes1</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
188	Testene - valle	SA	Agropoli	<i>Tes2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
189	Titerno - monte	BN	Cusano Mutri	<i>Ti1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
190	Titerno - valle	BN	Faicchio	<i>Ti2</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
191	Tammarecchia valle	BN	Circello	<i>Tm</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
192	Tammarecchia monte	BN	Castelpagano	<i>Tm1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
193	Tanagro - monte	SA	Casalbuono	<i>TN1BIS</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
194	Tanagro - medio	SA	Polla	<i>Tn1quinquies</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
195	Tanagro - medio	SA	Montesano sulla M.	<i>TN1ter</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
196	Tanagro - monte	SA	Montesano sulla M.	<i>Tn1 - CIFM</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
197	Tanagro - valle	SA	Sicignano degli A.	<i>TN2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
198	Tanagro - monte	SA	Polla	<i>Tn2 - CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
199	Tanagro - valle	SA	Sicignano degli Alburni	<i>TN3bis</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
200	Tusciiano - monte	SA	Acerno	<i>Tu1</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
201	Tusciiano - medio	SA	Olevano sul Tusciano	<i>Tu2</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri

202	Tuscano - medio	SA	Battipaglia	<i>Tu2 - CIFM</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
203	Tuscano - medio	SA	Battipaglia	<i>Tu2a</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
204	Tuscano - valle	SA	Battipaglia	<i>Tu3</i>	Cattivo	Non Buono	fascia 5 metri
205	Ufita - monte	AV	Vallata	<i>U1bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
206	Ufita - medio	AV	Grottaminarda	<i>U3</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
207	Ufita - valle	BN	Apice	<i>U5</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
208	Ufita - valle	BN	Melito Irpino	<i>U5 - CIFM</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
209	Ufita - valle	BN	Apice	<i>U5b</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
210	Volturno - medio	CE	Vairano Patenora	<i>V2</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
211	Volturno - medio	CE	Alife	<i>V3bis</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
212	Volturno - medio	CE	Castelcampagnano	<i>V5</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
213	Volturno - medio	CE	Capua	<i>V7</i>	Elevato	Buono	assolto
214	Volturno - valle	CE	Capua	<i>V7</i>	Scarso	Buono	fascia 5 metri
215	Volturno - medio	CE	Capua	<i>V7 - CIFM</i>	Elevato	Buono	assolto
216	Volturno - valle	CE	Grazzanise	<i>V8</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
217	Volturno - valle	CE	Vitulazio	<i>V8a</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
218	Volturno - valle	CE	Santa Maria La Fossa	<i>V8b</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
219	Volturno - valle	CE	Capua	<i>V8b - CIFM</i>	Sufficiente	Non Buono	fascia 5 metri
220	Volturno - valle	CE	Cancello ed Arnone	<i>V9</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
221	Volturno - valle	CE	Grazzanise	<i>V9 - CIFM</i>	Sufficiente	Buono	fascia 5 metri
222	Vallone delle Brece	AV	Caposele	<i>VB</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
223	Vallone delle Brece	SA	Caposele	<i>VBCIFM</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri
224	Vallone delle Brece	SA	Caposele	<i>VB NAT</i>	Buono	Buono	fascia 5 metri

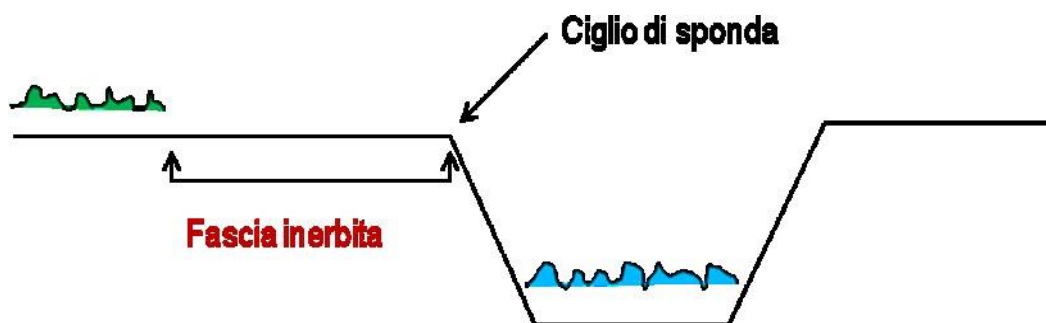
Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.



Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE)

3° TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Nel territorio regionale della Campania questa BCAA si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
--

Nel territorio regionale della Campania questa BCAA si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

La presente BCAA si applica nel 2023* solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Nel territorio regionale della Campania questa BCAA si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

*come previsto dal DM 362512 del 23.08.22 pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 18 del 23-1-2023

4° TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
--

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Si applicano all'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 comma 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

Normativa regionale di riferimento

-DGR n° 2295 del 29.12.07 ad oggetto: "Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G.R. n° 23 del 19/01/2007 - con allegati

-DGR n. 795 del 19.12.2017 ad oggetto: "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania." - con allegati.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Campania (agg. Dicembre 2022 fonte: <https://www.mase.gov.it/pagina/elenco-delle-zps>

Codice	Denominazione	Superficie (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010018	Variconi	194	13,9319	41,0206
IT8010026	Matese	25932	14,3930	41,3979
IT8010030	Le Mortine	275	14,0980	41,4720
IT8020006	Bosco di Castelvete in Valfortore	1468	14,9228	41,4464
IT8020015	Invaso del fiume Tammaro	2239	14,7235	41,3199
IT8020016	Sorgenti e alta valle del fiume Fortore	2512	14,9756	41,4158

IT8030007	Cratere di Astroni	253	14,1497	40,8447
IT8030010	Fondali marini di Procida, Ischia e Vivara (n.b.: sito marino)	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di punta Campanella e Capri (n.b.: sito marino)	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara	36	13,9928	40,7439
IT8030014	Lago d'Averno	125	14,0761	40,8381
IT8030024	Punta Campanella	390	14,3350	40,5811
IT8030037	Vesuvio e Monte Somma	6251	14,4206	40,8222
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occ. dell'isola di Capri	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settori e rupi costiere orientali dell'isola di Capri	96	14,2592	40,5542
IT8040007	Lago di Conza della Campania	1214	15,3358	40,8808
IT8040021	Picentini	63728	14,9980	40,7071
IT8040022	Boschi e sorgenti della Baronìa	3478	15,2387	41,0305
IT8050008	Capo Palinuro	156	15,2811	40,0272
IT8050009	Costiera amalfitana tra Maiori e il torrente Bonea	325	14,6788	40,6357
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	10570	15,3431	40,7303
IT8050021	Medio corso del Fiume Sele-Persano	1515	15,1351	40,6023
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate (n.b.: sito marino)	5019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi (n.b.: sito marino)	4914	15,3733	39,9922
IT8050045	Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi	459	14,5799	40,6591
IT8050046	Monte Cervati e dintorni	36912	15,4543	40,3099
IT8050047	Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino	3276	15,4492	40,0353
IT8050048	Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse	2841	14,9465	40,2462
IT8050053	Monti Soprano, Vesole e Gole del fiume Calore Salernitano	5974	15,1632	40,4132
IT8050055	Alburni	25368	15,3365	40,5116
IT8050056	Fiume Irno	100	14,7739	40,6999

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Normativa regionale di riferimento

DGR n. 795 del 19.12.2017 ad oggetto: “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.” - con allegati.

Di seguito l'elenco delle ZSC designate della Campania. L'asterisco (*) nella tabella indica la presenza nel ZSC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE; (fonte: Decisione di esecuzione (UE) 2023/241 della Commissione, che adotta il sedicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea)

Codice	Denominazione	(*)	Sup. (ha)	Longitudine	Latitudine
IT8010004	Bosco di San Silvestro	*	81	14,3314	41,1022
IT8010005	Catena di Monte Cesima	*	3427	14,0164	41,4117
IT8010006	Catena di Monte Maggiore	*	5184	14,2142	41,2006
IT8010010	Lago di Carinola		20	13,9608	41,1494
IT8010013	Matese Casertano	*	22216	14,3339	41,4261
IT8010015	Monte Massico	*	3846	13,9192	41,1761
IT8010016	Monte Tifata	*	1420	14,2856	41,1094
IT8010017	Monti di Mignano Montelungo	*	2487	13,9344	41,3864
IT8010019	Pineta della Foce Garigliano	*	185	13,7839	41,2117
IT8010020	Pineta di Castelvoturno	*	90	13,9678	40,9961
IT8010021	Pineta di Patria	*	313	14,0131	40,9406
IT8010022	Vulcano di Roccamonfina	*	3816	13,9564	41,2931
IT8010027	Fiumi Volturno e Calore Beneventano	*	4924	14,3725	41,2700
IT8010028	Foce Volturno-Variconi	*	303	13,9311	41,0214
IT8010029	Fiume Garigliano		481	13,8292	41,2806
IT8020001	Alta valle del Fiume Tammaro	*	360	14,7056	41,3456
IT8020004	Bosco di Castelfranco in Miscano		893	15,1067	41,3144
IT8020006	Bosco di Castelvetero in Val Fortore		1468	14,9228	41,4464
IT8020007	Camposauro	*	5508	14,5911	41,1742

IT8020008	Massiccio del Taburno	*	5321	14,5806	41,1114
IT8020009	Pendici meridionali del Monte Mutria	*	14597	14,5508	41,3306
IT8020014	Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia	*	3061	14,7906	41,3617
IT8020016	Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore	*	2512	14,9756	41,4158
IT8030001	Aree umide del Cratere di Agnano		44	14,1725	40,8306
IT8030002	Capo Miseno	*	50	14,0858	40,7833
IT8030003	Collina dei Camaldoli	*	261	14,1972	40,8567
IT8030005	Corpo centrale dell'Isola di Ischia	*	1310	13,9086	40,7306
IT8030006	Costiera amalfitana tra Nerano e Positano	*	980	14,4094	40,6081
IT8030007	Cratere di Astroni		253	14,1497	40,8447
IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	*	14564	14,5814	40,6817
IT8030009	Foce di Licola	*	147	14,0486	40,8542
IT8030010	Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara (n.b.: sito marino)	*	6116	13,9225	40,7569
IT8030011	Fondali marini di Punta Campanella e Capri (n.b.: sito marino)	*	8491	14,4344	40,6031
IT8030012	Isola di Vivara		36	13,9928	40,7439
IT8030013	Isolotto di S. Martino e dintorni		14	14,0414	40,7986
IT8030014	Lago d'Averno		125	14,0761	40,8381
IT8030015	Lago del Fusaro	*	192	14,0519	40,8228
IT8030016	Lago di Lucrino		10	14,0800	40,8289
IT8030017	Lago di Miseno	*	79	14,0725	40,7922
IT8030018	Lago di Patria	*	507	14,0356	40,9375
IT8030019	Monte Barbaro e Cratere di Campiglione	*	358	14,1056	40,8525
IT8030020	Monte Nuovo	*	30	14,0881	40,8350
IT8030021	Monte Somma		3 076	14,4392	40,8472

IT8030022	Pinete dell'Isola di Ischia	*	66	13,9406	40,7300
IT8030023	Porto Paone di Nisida		4,07	14,1600	40,7950
IT8030024	Punta Campanella	*	390	14,3350	40,5811
IT8030026	Rupi costiere dell'Isola di Ischia		685	13,9406	40,7100
IT8030027	Scoglio del Vervece (n.b. : sito costiero marino)		3,89	14,3328	40,6172
IT8030032	Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli		4,26	14,1425	40,8297
IT8030034	Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia		14	13,9375	40,7244
IT8030036	Vesuvio		3412	14,4314	40,8208
IT8030038	Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri	*	388	14,2239	40,5483
IT8030039	Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri	*	96	14,2592	40,5542
IT8030040	Fondali Marini di Baia (n.b.: sito marino)	*	180	14,0858	40,8250
IT8030041	Fondali Marini di Gaiola e Nisida (n.b.: sito marino)	*	167	14,1734	40,7954
IT8040003	Alta Valle del Fiume Ofanto	*	590	15,1403	40,8917
IT8040004	Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta		2 919	15,2544	40,9456
IT8040005	Bosco di Zampaglione (Calitri)		9 514	15,4808	40,9383
IT8040006	Dorsale dei Monti del Partenio	*	15 641	14,6789	40,9631
IT8040007	Lago di Conza della Campania	*	1 214	15,3358	40,8808
IT8040008	Lago di S. Pietro — Aquilaverde		604	15,4981	41,0206
IT8040009	Monte Accelica	*	4 795	14,9856	40,7497
IT8040010	Monte Cervialto e Montagnone di Nusco	*	11 884	15,1222	40,7997
IT8040011	Monte Terminio	*	9 359	14,9497	40,8328
IT8040012	Monte Tuoro	*	2 188	14,9422	40,9217
IT8040013	Monti di Lauro	*	7 040	14,6636	40,8408
IT8040014	Piana del Dragone		686	14,9458	40,8903

IT8040017	Pietra Maula (Taurano, Visciano)	*	3 526	14,6386	40,9000
IT8040018	Querceta dell'Incoronata (Nusco)		1 362	15,1325	40,9189
IT8040020	Bosco di Montefusco Irpino		713	14,8303	41,0408
IT8050001	Alta Valle del Fiume Bussento	*	625	15,5594	40,2053
IT8050002	Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)	*	4 668	15,3014	40,3917
IT8050006	Balze di Teggiano	*	1 201	15,4478	40,3978
IT8050007	Basso corso del Fiume Bussento		414	15,4969	40,1033
IT8050008	Capo Palinuro	*	156	15,2811	40,0272
IT8050010	Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele	*	630	14,9433	40,4836
IT8050011	Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta	*	701	15,4358	40,0200
IT8050012	Fiume Alento		3 024	15,1733	40,2689
IT8050013	Fiume Mingardo	*	1 638	15,4186	40,1392
IT8050016	Grotta di Morigerati		2,94	15,5494	40,1442
IT8050018	Isolotti Li Galli n.b.: sito costiero marino		69	14,4328	40,5806
IT8050019	Lago Cessuta e dintorni	*	546	15,7819	40,2647
IT8050020	Massiccio del Monte Eremita	*	10 570	15,3431	40,7303
IT8050022	Montagne di Casalbuono	*	17 123	15,6325	40,1778
IT8050023	Monte Bulgheria	*	2 400	15,3986	40,0692
IT8050024	Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino	*	27 898	15,4339	40,2647
IT8050025	Monte della Stella	*	1 179	15,0603	40,2458
IT8050026	Monte Licosa e dintorni	*	1 096	14,9317	40,2475
IT8050027	Monte Mai e Monte Monna	*	10 116	14,8658	40,7803
IT8050028	Monte Motola	*	4 690	15,4764	40,3650
IT8050030	Monte Sacro e dintorni	*	9 634	15,3492	40,2233

IT8050031	Monte Soprano e Monte Vesole	*	5 674	15,1814	40,3939
IT8050032	Monte Tresino e dintorni	*	1 339	14,9672	40,3264
IT8050033	Monti Alburni	*	23 622	15,3483	40,4978
IT8050034	Monti della Maddalena	*	8 511	15,6536	40,3706
IT8050036	Parco marino di S. Maria di Castellabate (n.b.: sito marino)	*	5 019	14,9178	40,2833
IT8050037	Parco marino di Punta degli Infreschi (n.b.: sito marino)	*	4 914	15,3733	39,9922
IT8050038	Pareti rocciose di Cala del Cefalo		38	15,3306	40,0214
IT8050039	Pineta di Sant'Iconio		358	15,3336	40,0206
IT8050040	Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta	*	273	15,4400	40,0156
IT8050041	Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo n.b.: sito costiero marino	*	71	15,3303	40,0189
IT8050042	Stazione a Genista cilentana di Ascea	*	5,39	15,1817	40,1250
IT8050049	Fiumi Tanagro e Sele	*	3677	15,2328	40,6581
IT8050050	Monte Sottano	*	212	15,0753	40,4100
IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	*	227	14,6208	40,6578
IT8050052	Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia	*	14307	15,1222	40,7094
IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	*	413	14,7031	40,6481
IT8050056	Fiume Irno	*	100	14,7739	40,6999

BCAA 8

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023* solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

*come previsto dal DM 362512 del 23.08.22 pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 18 del 23-1-2023

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

Impegno A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Impegno B. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli

alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

Nel territorio regionale della Campania per l'impegno B. vanno sempre tenute in considerazione le seguenti norme:

- Comma 2 dell'art 6 della Legge Regionale n°6 del 05.04.16 (attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10);
- Artt. 14, 124 e 125 (alberi monumentali) del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 ad oggetto "Tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

Impegno C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Nel territorio regionale della Campania questa BCAA si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

1° TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L152 del 16.06.2009): articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L15 del 20.01.2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d e e)) e sez. 9 (lettere a e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "Somministrazione dei mangimi", punto1 intitolato "Stoccaggio", prima ed ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione" terza frase) articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005): articolo 18.

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

2° TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;

- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

Nel territorio regionale della Campania va inoltre tenuta in considerazione la D.G.R. n.337 del 29 luglio 2015 ad oggetto: "Nuove determinazioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la

consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del d.lgs. n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014. Allegato” pubblicata sul BURC n. 47 del 03 agosto 2015.

ZONA 3

Benessere degli animali

1° TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Nel territorio regionale della Campania questo CGO si applica interamente nelle modalità definite nel DM 147385 del 09.03.23.